



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 11/04/2022

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: PROPOSTA DI EVENTUALE COMPENSAZIONE TRATTO DI ARENILE IN
CONCESSIONE ALLA SOC. BAHIA S.R.L. - ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di aprile alle ore 19:10 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente(ASkype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 61 del 11/04/2022

Rientra l'assessore Mortula.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Concessione Demaniale n. 5 del 17/03/2009 Rep. 1895 rilasciata al Sig. Pagni Ottaviano nato a Campo nell'Elba (LI) il 25/06/1938 e residente a Campo nell'Elba (LI) in Via della Costa n. 1047 – C.F. PGN TVN 38H25 B553O, in qualità di Amministratore unico della Soc. Nuova Immobiliare Pineta s.r.l. con sede a Campo nell'Elba in Loc. Cavoli-Via della Costa n. 5121 P.IVA 01382110490, per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 360,00 (trecentosessanta,00) situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella spiaggia in Loc. Cavoli allo scopo di mantenere un arenile asservito all'"Hotel Bahia" per posa ombrelloni e sdraio;

VISTA l'autorizzazione n. 1/10 Rep. n. 1965 del 15.04.2014 con la quale si autorizza il Subingresso alla Soc. Bahia s.r.l. con sede in Loc. Cavoli in Via della Costa n. 5121 – P.IVA 01655040499;

VISTO il provvedimento di Proroga n. 18 del 29.12.2014 Rep. 525/B di cui all'art. 1 comma 18 decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010, e così come modificato dall'art. 34 duodecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;

PRESO ATTO che tale concessione demaniale è attualmente vigente, in forza a quanto stabilito con Sentenza del Consiglio di Stato n. 00017/2021;

PRESO ATTO della richiesta presentata in data 01/04/2022 prot. n. 4697 dal Sig. Spinetti Adamo in qualità di legale rappresentante della Soc. Bahia s.r.l. volta all'ottenimento di un parere preventivo della Giunta Comunale in merito all'eventuale compensazione di un tratto di arenile già in concessione alla stessa società;

CONSIDERATO che la spiaggia di Cavoli è soggetta a frequenti eventi di erosione dell'arenile, che spesso non consentono ai titolari degli stabilimenti balneari di usufruire totalmente dell'area concessa;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di ottimizzare l'uso e la fruizione delle spiagge nel territorio comunale per la stagione balneare 2022 in continuità di quanto fatto nelle passate stagioni balneari;

CONSIDERATO che, l'eventuale superficie richiesta a compensazione non preclude né limita la fruizione pubblica dell'arenile di Marina di Campo rispetto a quanto già finora concesso;

VISTO il Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2020 e in particolare l'art. 18;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 05/10/2020 con il quale si nominava il responsabile dell'area tecnica edilizia urbanistica e demanio;

DATO ATTO che è in corso di predisposizione il Piano di Utilizzazione degli Arenili per l'intero territorio Comunale;

VISTI:

- il Codice della navigazione n. 327/1942 e succ. mod., in particolare gli articoli 16 – 28 – 36 – 37 e 46;
- La Deliberazione della G.R.T. n. 136 del 2/3/2009;

- Il D. Leg.vo n. 112/1998;
- L'art.107 del D. Lgs. n. 267/00;
- L'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- L'art. 18 punto 10 del Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa indicato:

DI PRENDERE ATTO della proposta di eventuale compensazione avanzata dal Sig. Spinetti Adamo in qualità di legale rappresentante della Soc. Bahia s.r.l.;

DI ESPRIMERE quale atto di indirizzo alla Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari ed opportuni al il rilascio dell'autorizzazione demaniale per la compensazione della concessione demaniale marittima n. 5 del 17/03/2009 qualora se ne verifichi la necessità, in linea a quanto già concesso nelle stagioni precedenti;

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile;



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 18 del 11.04.2022

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA